



Dr. Avv. Lorenzo Luca Notaio

Rep.gen.n. 27249

Raccolta n. 16828

VIA MONTE GRAPPA, 3 - 40121 BOLOGNA - Tel. 051 226278 - 051 268894 - 051 233583 - Fax 051 266684
VIA A. MORO, 3 - 40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) - Tel. 0534 93328 - Fax 0534 803035
E-mail: lluca@notariato.it

Dr. Avv. Lorenzo Luca - Notaio

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici gennaio duemilaventuno (15/01/2021), alle ore undici, in Bologna, Via Monte Grappa n. 3.

Innanzi a me dr avv. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione dei Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna, è presente:

il prof. **Testino Gianni**, nato a Genova l'11 aprile 1961, codice fiscale TST GNN 61D11 D969E, residente a Genova, Via Montello n. 27, quale Presidente della Associazione "**SOCIE-TA' ITALIANA DI ALCOLOGIA**", in sigla "**SIA**", con sede in Bologna, Viale Alfredo Oriani n. 2, ove domicilia per la carica, con il codice fiscale n. 92000540283, in legale rappresentanza della Associazione stessa a norma di statuto,

cittadino italiano, della identità personale e qualifica del quale sono certo.

Il comparente, nella suindicata qualifica, mi chiede di ricevere il verbale d'assemblea della Associazione suddetta, convocata per oggi, all'ora suindicata, in questo luogo.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il medesimo prof. Gianni Testino, il quale dichiara che l'assemblea è validamente costituita essendo presenti o rappresentati per delega la maggioranza degli associati e la totalità dei consiglieri.

Il Presidente dichiara che l'assemblea è invitata a discutere e a deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1 - approvazione modifiche statutarie.
- 2 - varie ed eventuali.

Sul primo argomento, il Presidente espone i motivi per i quali appare necessario, o quanto meno opportuno, modificare il vigente statuto al fine di renderlo conforme alla normativa attuale e di permettere un più agevole raggiungimento degli scopi associativi.

Si passa quindi ad esaminare l'intero statuto proposto, analizzando tutti i rispettivi articoli

L'assemblea, dopo la suddetta analisi, viene invitata dal Presidente a discutere e a deliberare su quanto proposto, e delibera ad unanimità di approvare il nuovo testo dello statuto, in sostituzione del precedente testo.

A questo punto, il Presidente propone all'assemblea di approvare, per compiutezza, il nuovo testo integrale dello statuto, comprendente le modificazioni come sopra deliberate, testo che il Presidente legge all'assemblea, e l'assemblea delibera di approvare e approva il nuovo testo integrale aggiornato dello **statuto**, che si riporta in calce al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, in sostituzione del testo precedente, che rimane abrogato.

Registrato a Bologna
I* Ufficio delle Entrate
il 15/01/2021
n. 1974 serie 1T

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, l'assemblea, ad unanimità, conferisce al Presidente le più ampie facoltà per apportare al contenuto del presente verbale e allo statuto, le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero richieste o ordinate dai competenti Uffici.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno, ad invito del Presidente, chiedendo la parola, il Presidente chiude la seduta e scioglie l'assemblea alle ore dodici e minuti cinque.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, la parte consente il trattamento dei suoi dati personali solo per fini connessi al presente atto e dichiara di essere stata informata sull'utilizzo degli stessi.

**STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI ALCOLOGIA - SIA
ASSOCIAZIONE DI STUDIO ED INTERVENTO
PER I PROBLEMI DERIVANTI DAL RAPPORTO UOMO - ALCOL**

ART.1 - Denominazione, sede e durata

1.1. L'Associazione costituita ex art. 36 cod. civ. e priva di scopo lucrativo, si denomina "**SOCIETÀ ITALIANA DI ALCOLOGIA**", siglabile "**SIA**".

È regolata dall'atto costitutivo, dal presente Statuto nonché da eventuali regolamenti meramente operativi che potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo.

1.2. L'Associazione ha sede in Bologna, con indirizzo, attualmente, in Viale Alfredo Oriani 2; il cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune spetta al Presidente p.t. e non costituisce modifica statutaria.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta in qualunque momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi.

ART. 2 - Autonomia e indipendenza dell'Associazione e dei legali rappresentanti.

2.1. L'Associazione persegue gli scopi, infra previsti all'art. 4, in modo autonomo e indipendente.

2.2. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

2.3. I legali rappresentanti dell'Associazione si attenono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa.

ART. 3 - Esclusione di finalità sindacali.

3.1. L'Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all'infraesteso

ART.4 - Scopo

4.1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apoliti-

ca.

4.2. L'Associazione promuove il progresso e lo sviluppo dell'alcolologia, collaborando e curando il coordinamento con le autorità sanitarie europee, nazionali, regionali e locali, con gli istituti di ricerca, con le Università, con gli Ordini professionali, con le altre Società Scientifiche e con le associazioni di volontariato nei seguenti campi:

a) nel campo igienico-sanitario, con particolare riguardo per la prevenzione della dipendenza da alcol;

b) nel campo della formazione degli studenti specializzandi e dei dottorandi, in collaborazione con le Università;

c) nel campo dell'aggiornamento, promuovendo e gestendo attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

d) nel campo della ricerca, clinica, applicata e di base, agevolando gli studi, le pubblicazioni e la diffusione dei risultati della ricerca;

e) nel campo della diffusione della cultura alcolologica sia a livello scientifico sia a livello professionale, organizzando direttamente e favorendo congressi e riunioni anche interdisciplinari ed elaborando e aggiornando linee-guida per la diagnosi e la terapia delle malattie del sangue in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e le altre società scientifiche;

4.3. L'Associazione promuove, altresì, la produzione e l'aggiornamento di linee guida afferenti l'alcolologia secondo le vigenti normative.

4.4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

4.5. L'associazione può associarsi o concludere accordi con altre società scientifiche o associazioni tecnico-scientifiche appartenenti alla medesima specializzazione o disciplina, area o settore di esercizio professionale, al fine di assicurare la maggiore rappresentatività sul territorio nella specializzazione o disciplina.

La SIA è un'Associazione multidisciplinare che opera in maniera specifica, e si pone lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'Alcolologia nel suo più esteso significato.

ART. 5 - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione:

5.1 promuove, attua e realizza progetti e azioni di studio e ricerca multidisciplinare;

5.2 offre assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di attività specifiche,

5.3 produce e mette a disposizione informazioni, notizie, da-

ti e documentazioni inerenti l'alcolologia sia a livello nazionale che internazionale;

5.4 fornisce servizi e attiva collaborazioni con enti locali, con altre società scientifiche e le istituzioni pubbliche, private e del privato-sociale;

5.5 nel campo dell'aggiornamento, promuove e gestisce attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

5.6 crea collaborazioni, anche mediante forme di co-associazione, con organismi o istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali, le quali si interessino o possano essere interessate a tale campo di studio o di intervento;

5.7 nel campo della diffusione della cultura alcolologica sia a livello scientifico sia a livello professionale, organizza direttamente e favorisce congressi e riunioni anche interdisciplinari. Elabora e aggiorna linee-guida per la diagnosi e la terapia delle malattie alcolcorrelate in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M promuovendo studi e ricerche scientifiche finalizzati e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici .

Inoltre, organizza e promuove un congresso nazionale con cadenza biennale alternandosi con la riunione monotematica anch'essa con cadenza biennale. Il comitato organizzatore dei convegni e delle monotematiche sarà composto dal direttivo nazionale e dal direttivo della sezione regionale coinvolta per scelta di sede;

5.8 svolge ogni attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

La SIA si impegna a pubblicare sul proprio sito web le attività scientifiche da essa svolte.

ART. 6 - Soci

6.1. L'Associazione si compone di: (a) soci effettivi ordinari; (b) soci onorari.

6.2. Possono essere soci effettivi ordinari quanti operano nel campo dell'alcolologia o abbiano interesse ad essa: (i) i laureati in medicina e chirurgia, specializzati o specializzandi in discipline inerenti la ricerca e lo studio in campo alcolologico oltre alla diagnosi e cura dei problemi alcol correlati, iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e in attività presso qualsiasi struttura, pubblica o privata, oppure che esercitino l'attività in regime libero professionale; (ii) i laureati in scienza dell'alimentazione e dietetica, psicologia, biologia, farmacia, biotecnologie mediche, scienze infermieristiche, OSS e che svolgano, seppur non in via esclusiva, la loro attività nel settore alcolologico.

6.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e

non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci effettivi ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e hanno diritto al voto. Per divenire Soci della Società Italiana di Alcologia è necessario farne regolare richiesta di adesione, corredata da curriculum, alla Segreteria nazionale.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, opinione politica, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto: a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa; a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; a eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano rinnovato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, può nominare soci onorari coloro che, a proprio giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e/o che danno lustro all'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa e non godono di elettorato attivo né passivo.

ART. 7 - La qualifica di Socio decade per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per un periodo superiore ai due anni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell'Associazione.

ART. 8 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni, su tale ricorso si esprimono i Garanti.

ART. 9 - La quota di partecipazione - o il contributo associativo - non è trasferibile a terzi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte: essa non è rivalutabile né rimborsabile.

ART. 10 - Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI

ART. 11 - Sono organi sociali:

- Assemblea generale dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Garanti;
- Comitato Scientifico;
- Consulta Nazionale.

Si esclude qualsiasi forma di retribuzione per la copertura delle cariche sociali.

I legali rappresentanti e gli amministratori eletti non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

ART. 12 - L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Il Consiglio deve convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno in occasione del convegno della Società o della monotematica.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

La delibere inerenti l'elezione degli organi sociali avvengono a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in

quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori degli organi sociali non hanno diritto al voto. Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun Socio.

ART. 13 - L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario Tesoriere con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 14 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- la nomina (o la sostituzione) dei membri degli organi sociali;
- la approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- la variazione del regolamento;
- la approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- la redazione - modifica - revoca di regolamenti interni;
- sul ricorso presentato da un Socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

ART. 15 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria.

ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenzienti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 - L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo costituito da 5 a 9 membri, eletti fra i Soci attivi, che rimangono in carica 4 anni dal momento della elezione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo designare per cooptazione, quali membri del Consiglio stesso, Soci nel caso in cui si debbano sostituire (nell'arco del quadriennio) componenti del Consiglio Direttivo stesso. I nuovi membri vengono votati a maggioranza semplice in occasione del congresso nazionale

. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta fra i suoi membri un Presidente e un vice-Presidente. Inoltre nomina a maggioranza assoluta un Segretario Tesoriere. Tutti i soci attivi da almeno un anno possono essere candidati al Consiglio Direttivo; a tale riguardo, nei 3 mesi antecedenti la scadenza dei membri in carica, il candidato potrà inviare formale richiesta ai presidenti del Consiglio Direttivo nazionale e di quello regionale competente, corre-

dandola da curriculum aggiornato. Il Consiglio Direttivo, valutata le candidature e sentita la Consulta Nazionale, predispone e diffonde la lista delle candidature ufficiali attraverso i canali societari.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo non può rimanere in carica per più di 2 mandati consecutivi.

ART. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. nominare il Presidente e il Vicepresidente;
2. nominare il Segretario Tesoriere;
3. eseguire le delibere dell'Assemblea;
4. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
5. predisporre il rendiconto annuale;
6. approvare e coordinare i congressi e le riunioni scientifiche, proposti dalle sezioni regionali individuate come sede del congresso;
7. fissare la data e i temi del congresso nazionale;
8. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
9. deliberare circa l'ammissione dei Soci;
10. predisporre la lista delle candidature per le cariche societarie;
11. deliberare circa eventuali azioni disciplinari;
12. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
13. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
14. proporre eventuali modifiche del regolamento interno, che dovranno successivamente essere approvate a maggioranza relativa dell'Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta sia convocato dal Presidente, con in preavviso di almeno 8 giorni. La convocazione richiede un ordine del giorno e verbali scritti al termine di ogni seduta.

Perché le deliberazioni del Consiglio siano valide è necessario che siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si insedia nella carica dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato eletto; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui

è eletto il nuovo Consiglio. Alle adunanze del Consiglio Direttivo comprese tra la data di elezione del nuovo Consiglio ed il 31 dicembre possono partecipare i neo eletti consiglieri, senza diritto di voto. Il Presidente uscente (Past President) ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo tenute nel corso del primo anno successivo alla propria cessazione.

ART. 19 - La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della SIA.

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.

I compiti del Vicepresidente sono:

- coadiuvare il Presidente nelle sue mansioni e sostituirlo in caso di impedimento.

ART. 20 - Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta fra i soci della SIA non componenti il consiglio direttivo e dura in carica 4 anni. Il Segretario Tesoriere redige i verbali delle assemblee, tiene l'amministrazione, esige le quote e dirama ogni eventuale comunicazione ai membri.

ART. 21 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi.

Dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della SIA.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori nominano al loro interno un Presidente, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della relazione annuale del rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea e conseguente pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

ART. 22 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è nominato dal Consiglio Direttivo; è composto da tre membri effettivi. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Diri-

ge le controversie insorte fra i Soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli organi sociali. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della SIA. I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente, che decade dal suo ruolo di Presidente al termine dei quattro anni.

Il Presidente del Collegio dei garanti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si fa riferimento a quanto previsto dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

ART. 23- Comitato Scientifico:

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo; è composto da tre membri effettivi e due aggiunti.

Compito del Comitato è la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica.

ART. 24 - Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale della SIA è composta dai presidenti delle sezioni regionali, dal Segretario e dal Consiglio Direttivo della SIA nazionale. Tale organo si riunisce, per convocazione con la presenza del Presidente della SIA, almeno una volta all'anno in occasione del Congresso Nazionale o per richiesta di almeno 3 (tre) Presidenti regionali o del Consiglio Direttivo della SIA. La convocazione dovrà essere effettuata dal Segretario della SIA con 15 giorni di anticipo tramite mail, indicante l'O.D.G. stabilito dal Presidente della SIA. Durante i lavori verrà nominato un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale della riunione. Tale verbale verrà inviato alla Segreteria Nazionale che provvederà ad inviarlo a tutte le sezioni regionali.

La Consulta nazionale ha funzioni consultive in ambito di definizione delle linee operative della SIA, riportando le istanze delle varie sezioni regionali e formulando proposte elaborate in sede regionale. Potrà inoltre proporre la rosa di candidati al rinnovo del Consiglio Direttivo della SIA, da sottoporre al voto dell'assemblea dei soci.

ART. 25 - Sezioni Regionali

La SIA articola la propria presenza sul territorio nazionale con Sezioni Regionali promosse di comune accordo con i Soci attivi di ogni regione. Ciascuna Sezione non ha statuto proprio e concorre alla definizione degli indirizzi generali, delle attività di servizio del proprio territorio e delle modalità con cui attuarle in conformità allo Statuto nazionale. Per l'istituzione di una sezione regionale è richiesto un numero minimo di 5 (cinque) soci iscritti e residenti

nella regione, in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Il Comitato Direttivo delle Sezioni Regionali è costituito un presidente e da un segretario e dura in carica 4 anni analogamente a quello nazionale. Ciascun membro del Consiglio Direttivo non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. I presidenti delle sezioni regionali, possono nominare un segretario e sono tenuti ad inviare con regolarità informazioni alla segreteria nazionale circa l'attività svolta e quella programmata. I presidenti delle sezioni regionali oltre ad essere membri della Consulta Nazionale possono anche essere eletti come consiglieri del Consiglio Nazionale della Società.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 26 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Il patrimonio non può essere ripartito tra gli associati né durante l'esistenza dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 27 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

Gli esercizi si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio verrà redatto a cura del Consiglio Direttivo una relazione illustrativa e un rendiconto economico e finanziario. Le perdite d'esercizio dovranno essere coperte entro tre mesi dalla sua approvazione mediante eventuali fondi di riserva o con versamenti da parte degli Associati.

ART. 28 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per realizzare delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della Associazione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per realizzare delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 29 - CONFLITTO DI INTERESSE

Si intende per conflitto di interesse la situazione in cui gli interessi materiali privati di un individuo, indipendentemente dal valore, possono influenzare o possono essere percepiti come influenzanti le proprie decisioni, azioni o presentazioni scientifiche o rischiano di contrastare con i fini Statutari di SIA ed il rispetto della Legge. Un interesse esterno da parte di un Socio può esistere e non essere eliminabile, ma ciò che è fondamentale è che esso venga sempre chiaramente esplicitato e che la sua esistenza non sia considerata tale da compromettere l'integrità scientifica ed educativa nell'ambito delle attività della Società.

Di seguito si elencano i principi e comportamenti in base ai quali viene agevolata l'individuazione di conflitti di interesse non compatibili con le attività della Società.

Nell'ambito del Conflitto di Interesse tutti i destinatari del presente Statuto devono recepire e condividere i seguenti principi guida:

- gli interessi personali non devono influenzare le decisioni proprie o di altri in merito alla cura dei pazienti;
- l'attività educativa e scientifica fornita deve essere priva di distorsioni derivanti da considerazioni di tipo finanziario o commerciale;
- sebbene esistano opportunità di collaborazione tra SIA e le aziende Farmaceutiche o altre società commerciali, i profitti derivanti devono essere destinati allo sviluppo della missione della Società escludendo ogni possibile azione di marketing o comunque finalizzata ad interessi personali;
- i partecipanti agli eventi sono sensibilizzati ed invitati ad evidenziare ogni percezione di distorsione derivante da potenziali conflitti di interesse.

Sono considerati interessi finanziari rilevanti quelli avvenuti negli ultimi 24 mesi nella forma di possesso di azioni, retribuzioni per impiego, consulenza, fondi di ricerca, onorari, brevetti e royalties, membri di speakers bureau, partecipazione a advisory boards, perizie, supporto per i costi di partecipazione ai congressi. SIA considera tutte queste situazioni come conflitti di interesse relativi che vanno dichiarati in occasione di eventi educazionali, stesura di position papers o di linee guida. Non sono considerati conflitti di interesse compensi ricevuti come esperti nella valutazione di richieste di grant o onorari da istituzioni accademiche per esempio per seminari o conferenze. Qualora vi sia controversia sull'esistenza di un conflitto di interessi, entrambe le parti hanno la possibilità di discutere apertamente il problema e la decisione finale viene presa

a maggioranza dopo votazione nel Consiglio Direttivo a cui non partecipa il soggetto a potenziale conflitto.

DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

Nell'ipotesi dello scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'ente è obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME RESIDUALI

ART. 31 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti dodici; dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e nel resto manoscritto da me per venticinque facciate e parte della ventiseiesima di sei fogli.

F.ti: Gianni Testino - Lorenzo Luca notaio